



COMUNE DI MOZZANICA
PROVINCIA DI BERGAMO

R E G O L A M E N T O P E R
I L S E R V I Z I O D I
R A C C O L T A
D I F F E R E N Z I A T A D E I
R I F I U T I P R E S S O L A
P I A Z Z O L A E C O L O G I C A
S I T A I N V I A C R E M A

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 19.06.2000

PREMESSA

La piazzola ecologica costituisce un importante elemento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, alla quale potranno accedere tutti i cittadini o domiciliati nel Comune di Mozzanica, nonché tutte le aziende che rispondono ai requisiti del presente regolamento.

Art. 1

Natura e carattere del servizio

Costituisce oggetto del presente regolamento la gestione e la conduzione della piazzola ecologica per il conferimento dei rifiuti della raccolta differenziata.

Detto servizio riveste carattere di interesse pubblico e pertanto le modalità operative di espletamento del servizio sono subordinate all'osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia d'igiene e di pubblico decoro.

Art. 2

Istituzione del servizio

Il Comune istituisce il servizio pubblico per la ricezione differenziata di componenti riutilizzabili e non dei rifiuti solidi urbani (RSU) ed assimilati.

Gli utenti hanno l'obbligo di conferire in modo differenziato gli anzidetti rifiuti, che non possono essere conferiti unitamente ai rifiuti solidi urbani (RSU), presso la piazzola ecologica ubicata in Via Crema.

La piazzola ecologica recintata e dotata di appositi cassoni e di contenitori facilmente accessibili e strutturati per accogliere in forma differenziata le varie frazioni dei rifiuti conferiti.

Art. 3

Soggetti interessati

Sono interessati all'esercizio della piazzola ecologica:

- a) Il Comune, che ne predispone le strutture per il razionale funzionamento e vigila sul corretto svolgimento del servizio;
- b) Gli utenti che con il conferimento differenziato dei materiali collaborano alla riduzione dei rifiuti, alla protezione dell'ambiente ed al recupero di risorse;
- c) Le attività industriali, commerciali, agricole, produttive in genere e dei servizi che conferiscono i materiali di scarto assimilati agli urbani;

Art. 4

Caratteristiche dei materiali conferibili alla piazzola ecologica

Presso la piazzola ecologica possono essere raccolte le seguenti frazioni:

- Carta/cartone;

- Vetro;
- Metalli;
- Contenitori in plastica in P.E. - P.E.T. - P.V.C. - P.P.;
- Legno;
- Scarto vegetale;
- frigoriferi ed altri elettrodomestici
- rifiuti ingombranti domestici
- rifiuti assimilabili agli urbani da attività produttive e di servizio (a seguito di autorizzazione prevista dall'art. 5)
- stracci

Art. 5

Utenti del servizio

Possono conferire i materiali di cui all'art. 4:

5.1 i privati cittadini residenti o domiciliati nel Comune iscritti nei ruoli della tariffa per lo smaltimento dei R.S.U. ed assimilati;

5.2 i produttori di rifiuti provenienti da attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi con sede nel territorio comunale, che dimostrino di essere iscritti ai ruoli della tariffa per lo smaltimento dei R.S.U. ed assimilati.

5.3 i produttori di rifiuti assimilati agli urbani, provenienti dall'esercizio di attività prestate nell'ambito del territorio comunale ma al di fuori della sede legale della Ditta (es. artigiani, idraulici, elettricisti, muratori, imbianchini).

Entro il 01.01.2001 ai produttori di rifiuti di cui ai punti 5.2 e 5.3, è consentito l'accesso/conferimento alla piazzola ecologica solo se muniti di apposito documento autorizzativo rilasciato dall'Ufficio Tecnico (*), e previa sottoscrizione di atto d'impegno con il Comune, in cui verranno stabiliti i costi e le quantità giornaliere conferibili.

La Giunta Comunale può regolamentare l'accesso dei produttori di cui ai punti 5.2 e 5.3 durante il periodo transitorio di avvio del servizio e di censimento delle aziende produttive e di servizio.

(*) E' facoltà dell'Amministrazione Comunale revocare tale permesso autorizzativo nel casi si verificano situazioni che lo rendano necessario.

Art. 6

Costo del servizio

Il servizio di ricezione dei materiali conferibili alla piazzola ecologica per le utenze di cui al precedente punto 5.1, viene svolta nell'ambito del servizio smaltimento dei R.S.U. ed assimilati.

Per le utenze di cui ai precedenti par. 5.2 e 5.3, il corrispettivo viene fissato nell'atto di impegno sottoscritto tra il Comune e l'utente, sulla base di una tariffazione delle prestazioni determinata dal Comune.

Per il conferimento dei frigoriferi e frigocongelatori, ai conferenti diversi da quelli elencati all'articolo 5, punto 1, viene richiesta una compartecipazione nella spesa di smaltimento nella misura che verrà stabilita con deliberazione da parte della Giunta Comunale.

Tali corrispettivi possono variare annualmente con provvedimento della Giunta Comunale in base agli effettivi costi di raccolta e smaltimento.

Art. 7

Modalità di conferimento

L'utente della piazzola ecologica è tenuto a conferire i materiali di cui all'art. 4 già suddivisi per gruppo merceologico e a depositarli nei contenitori appositamente predisposti per ciascuna tipologia, seguendo le indicazioni dei cartelli nonché le disposizioni ed i suggerimenti forniti dal personale di presidio.

Non devono essere conferiti, unitamente alle frazioni soggette a raccolta, anche i contenitori o gli imballaggi utilizzati per il loro trasporto (sacchi, scatole, ecc.).

Questi ultimi dovranno essere smaltiti negli appositi cassoni predisposti in piattaforma.

L'utente dovrà assicurarsi dell'assenza di frazioni estranee nei diversi materiali consegnati. In particolare dovrà:

- a) conferire bottiglie, flaconi, barattoli e contenitori vari di vetro o metallo senza residui di contenuto (preferibilmente sciacquati) e privi di tappi e coperchi;
- b) non conferire tipologie di vetro diverse da bottiglie, damigiane e materiale vetroso in genere, evitare di conferire oggetti di ceramica unitamente a questi;
- c) è vietato il conferimento di carta unta, carta plastificata, carta vetrata o catramata, carta chimica, nonché poli accoppiati (es. scatole del latte, tetrapak, ecc.);
- d) conferire contenitori in plastica per liquidi (bottiglie e flaconi), possibilmente già schiacciate per ridurre l'occupazione di spazio, così come per lattine in alluminio e scatole di cartone;

E' assolutamente vietata la sosta dopo l'operazione di conferimento. E' vietato il prelievo del materiale depositato nella piazzola ecologica salvo diversa indicazione da parte del personale addetto alla gestione della piazzola ecologica e negli orari proposti dagli stessi.

Si ribadisce che l'utente deve rispettare le indicazioni del personale addetto alla gestione della piazzola ecologica.

Art. 8

Presidio e orari di apertura della piazzola ecologica

Al fine di assicurare all'utenza le migliori condizioni per il relativo utilizzo, l'Amministrazione Comunale stabilirà gli orari di apertura al pubblico

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale modificare, in relazione alle esigenze di servizio, i giorni e gli orari di apertura della piazzola ecologica, dandone ampia e preventiva comunicazione alla cittadinanza.

Art. 9

Modalità di conduzione della piazzola ecologica

Il personale addetto alla gestione della piazzola ecologica è tenuto ad assolvere ai seguenti compiti:

- 1) aprire e chiudere la piazzola ecologica;
- 2) presidiare la piazzola ecologica negli orari di apertura;
- 3) accertarsi della residenza/domicilio dell'utente, nonché dell'eventuale documento autorizzativo rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- 4) accertarsi che le quantità, le tipologie e le modalità di conferimento degli R.S.U. ed assimilati corrispondano a quanto indicato nello specifico atto di impegno sottoscritto da ciascun utente;
- 5) controllare la natura dei materiali conferiti e rifiutarne l'accettazione nel caso non rientrino nelle categorie elencate nell'art. 4;
- 6) informare l'utente sulle modalità di conferimento e sull'individuazione esatta dei contenitori;
- 7) assicurare l'adeguata e frequente pulizia dei contenitori e delle superfici circostanti;
- 8) mantenere la piazzola ecologica in idonee condizioni d'igiene;
- 9) controllare che il deposito dei materiali da parte degli utenti avvenga negli appositi contenitori;
- 10) avvisare l'Ufficio tecnico della necessità del ritiro dei vari contenitori e materiali stoccati;
- 11) ritirare i formulari presentati e consegnarli all'ufficio tecnico comunale;

Il personale incaricato dovrà comunque operare in modo tale da garantire la migliore selezione dei materiali, al fine di rendere produttivo il successivo riciclaggio.

La conduzione della piazzola ecologica può essere affidata, previa stipula di un accordo, a gruppi di volontariato operanti sul territorio comunale nel rispetto dei principi stabiliti dal presente regolamento.

Art. 10

Segnalazione infrazioni da parte del personale incaricato

Il personale incaricato deve comunicare alla Polizia Municipale e all'Ufficio Tecnico i casi di violazione di regolamento di gestione della piazzola ecologica e più in generale del regolamento d'igiene pubblica e delle vigenti leggi in settore.

Art. 11

Attività d'informazione

Il Comune deve adottare misure d'informazione alla cittadinanza in merito alle corrette modalità di separazione dei materiali in ambito domestico ed alle modalità di conferimento delle varie frazioni nella piazzola ecologica.

Art. 12

Controllo e vigilanza

Vengono estese al controllo della piazzola ecologica le competenze della Polizia Municipale.

E' assolutamente vietato l'accesso alla piazzola ecologica da parte dei minori di anni 14.

Ai minori di anni 14 è consentito l'accesso solo se accompagnati da genitori.

A norma dell'art. 20, comma 1, D. Lgs. del 05.02.1997, n. 22, e successive modificazioni, il controllo dell'attività della piazzola ecologica spetta all'Amministrazione Provinciale che si avvale del servizio di Igiene Pubblica e Tutela Salute Luoghi di Lavoro competente per territorio.

Art. 13

Contestazioni

Eventuali contestazioni insorgenti in merito all'esercizio della piazzola ecologica devono essere segnalate agli uffici comunali.

Art. 14

Sanzioni

Il conferimento di materiali e/o rifiuti esclusi dall'elenco di cui al precedente art. 4 ovvero effettuato in modo difforme rispetto alle modalità stabilite nel presente regolamento, è soggetto al sistema sanzionatorio previsto dall'art. 33 della L.R. n. 21/1993 e dall'art. 50 del D. Lgs. n. 22/1997 e successive modificazioni.

Art. 15

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio del Comune a far data dalla avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione del regolamento stesso.